

~~proposta di~~ DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA

IL PRESIDENTE

R E L A Z I O N E

Collegli Consiglieri,

la legge statale n. 386 del 30 aprile 1976, oltre a dettare le norme-quadro, nell'ambito delle quali ciascuna regione dovrà formulare proprie leggi per la regionalizzazione dell'Ente di sviluppo agricolo, contiene, fra l'altro, all'art. 3, tutta una serie di funzioni specifiche attribuite agli enti di sviluppo rivolte essenzialmente:

- a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;
- b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;
- c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;
- d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzia fidejussoria e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati alle Regioni.

IL PRESIDENTE

Si tratterebbe, in definitiva, di una serie di attività che per ovvii motivi di ordine pratico, non potrebbero essere svolte direttamente dalla Regione, cui spetta il compito di indirizzo e di controllo degli interventi di politica agraria, ma che richiedono invece la presenza di un organismo pubblico, nella cui gestione entrano a far parte anche le stesse categorie interessate allo sviluppo dell'agricoltura. Un organismo, cioè, che abbia sufficiente discrezionalità operativa e scioltezza di movimento per intraprendere e realizzare appropriate iniziative volte ad inquadrare le diverse situazioni nelle linee di politica agraria regionale.

Ed a tal'fine, quindi, l'istituendo Ente risponderrebbe in pieno all'esigenza prospettata dall'agricoltura pugliese, la quale, purtroppo, risulta a tutt'oggi contraddistinta da vistosi fenomeni di polverizzazione e di frammentazione della superficie agricola, da un' "imperfetta organizzazione economica della produzione, trasformazione e commercializzazione in special modo, da gravi carenze di infrastrutture di base, dalla presenza di aziende che operano con tecniche e con mezzi superati rispetto alle moderne tecnologie.

Ecco la necessità per cui la Regione Puglia, per il superamento di tali squilibri ed insufficienze di cui sopra, intende dare, nell'ambito delle sue competenze, un positivo contributo mediante indirizzi di programmazione ed interventi di politica agraria che consentano di orientare l'agricoltura pugliese verso un assetto produttivo ed economico-sociale più efficiente e più rispondente alle incalzanti realtà interne ed internazionali.

IL PRESIDENTE

La nostra regione, quindi, recependo in pieno i principi fondamentali stabiliti dalla succitata legge, ha formulato due pp.d.ll. (Una del gruppo comunista ed una del gruppo socialista) ed un d.d.l.

Dall'esame delle due proposte e del d.d.l. l'Assessorato all'Agricoltura ha formulato un "testo di legge coordinato", il quale è stato poi oggetto di ampio ed approfondito esame nella seduta della 2^a Commissione tenutasi il 29 marzo u.s.

Molta parte della discussione in detta seduta, infatti, è stata dedicata agli artt. 2, 3, 4 e 5, tanto perchè nei predetti articoli si trattava di definire la natura giuridica dell'istituendo Ente di sviluppo.

In buona sostanza sono emerse due diverse concezioni: l'una facente capo al gruppo comunista e l'altra al gruppo democristiano.

La prima raffigura la istituzione dell'ERSAP come una forma di delegazione tra enti con la quale, conservandosi alla Regione la titolarità di determinate funzioni, si opera il semplice trasferimento all'ERSAP dell'esercizio amministrativo delle stesse.

L'altra raffigura l'istituzione dell'ERSAP come una forma di decentramento comportante il trasferimento di competenze dall'amministrazione diretta della Regione all'amministrazione indiretta dell'Ente, conservandosi alla Regione il potere di direttiva e di vigilanza.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

- 4 -

IL PRESIDENTE

I componenti della Commissione intervenuti nel dibattito su questo interessante aspetto dell'articolo, hanno evidenziato anche i riflessi pratici scaturiti dalle due concezioni.

In buona sostanza: il gruppo comunista vede un Ente strumento meramente operativo preposto a sviluppare direttive dettagliate della Regione a mezzo l'esercizio di compiti attribuitigli in via provvisoria e sempre revocabili; il gruppo democristiano vede, invece, un Ente titolare di un'opera ben individuata di funzioni e compiti che, pur esercitandosi nel rispetto delle leggi e delle direttive regionali, valorizza il momento partecipativo dando al Consiglio di Amministrazione la possibilità, nell'ambito della direttiva, di operare scelte e decisioni proprie.

Alla fine del dibattito, comunque, il testo di legge è stato approvato a maggioranza dei componenti la 2^a Commissione, con il voto contrario dei consiglieri del gruppo comunista.

Il testo di legge si compone di n. 39 articoli dei quali si evidenziano i punti più importanti:
l'art. 1 prevede l'istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Puglia, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e la sua competenza su tutto il territorio regionale;
l'art. 2 fissa gli obiettivi di politica agraria che l'ERSAP deve conseguire;

IL PRESIDENTE

gli artt. 3 e 4 assegnano all'Ente lo svolgimento delle fun
zioni dirette a raggiungere le finalità indicate nell'art.3
della legge n. 386 ed elenca, in via esemplificativa, i com
piti e le attività in cui si deve sostanziare l'azione del-
l'Ente stesso;

l'art. 5 prevede che la Regione possa utilizzare i servizi
dell'Ente per lo svolgimento dei compiti nel settore prima-
rio nell'interesse proprio dello Stato e di altri Enti pub-
blici;

l'art. 6 regola il sistema dei finanziamenti in favore
dell'Ente;

l'art. 7 equipara i consorzi di cooperative agricole che pro
ducono beni o servizi di interesse comune e le gestioni di-
rette di impianti cooperativi da parte dell'Ente, alle impre
se agricole. Tanto ai fini della loro ammissione al godimen-
to dei benefici previsti dalle vigenti leggi a favore delle
imprese agricole;

l'art. 8 stabilisce che le fidejussioni concesse dall'Ente
sono garantite dalla Regione nei limiti dello stanziamento
annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Ente;

gli artt. 9 e 10 disciplinano il caso di esecuzione di impian
ti cooperativi da parte dell'Ente e stabilisce che, in pre-
senza di aumenti di costi per varianti in corso d'opera o per
modifiche di prezzi, la Regione effettui il finanziamento in
contributi e mutui tenendo conto dei maggiori costi, da de-
terminarsi sulla base delle procedure e delle norme in vigo-
re per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica;

IL PRESIDENTE

gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono dedicati all'individuazione e ai compiti degli organi statuari dell'Ente;

gli artt. 24 e 25 dettano la disciplina delle funzioni di vigilanza e tutela da parte degli organi regionali sull'Ente; l'art. 26 demanda ad una successiva legge regionale la disciplina, in conformità a quanto prescritto dall'art.5, lettera d) ed e) della legge nazionale, della struttura funzionale ed organica dei servizi dell'Ente ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente stesso;

l'art. 28 disciplina l'istituto del comando;

gli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 trattano del patrimonio del bilancio, delle gestioni speciali, dell'esercizio finanziario e delle norme finanziarie che regolano la vita dell'Ente;

Norme transitorie sono contenute negli artt. 26, 36, 37 e 38. La prima riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale attualmente in servizio presso l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania e che sarà assegnato alla gestione pugliese dell'Ente; la seconda si riferisce alla definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi ad attività svolte dall'Ente interregionale in Puglia e Lucania e che non è possibile attribuire ad una delle due gestioni regionali; la terza contenuta nell'art. 37, riguarda la destinazione in via prioritaria, dei fondi rivenienti alla gestione pugliese dalla ripartizione dei beni dell'Ente interregio

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

- 7 -

IL PRESIDENTE

nale, alla ristrutturazione degli impianti e all'ass~~es~~ta~~m~~ento delle gestioni delle cooperative promosse dall'Ente in Puglia; la quarta, infine, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente regionale sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 1

E' istituito l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia con sede in Bari.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha competenza sull'intero territorio regionale e svolge - sulla base delle direttive della Regione - le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge.

Articolo 2

L'E.R.S.A.P. è strumento operativo della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di interesse agricolo nel quadro della programmazione regionale.

Gli interventi dell'Ente sono diretti a realizzare una più razionale utilizzazione della superficie agraria regionale e un miglioramento delle strutture produttive in modo da contribuire al conseguimento di una sostanziale parificazione dei redditi di lavoro e di capitale agricoli con quelli delle attività extra-agricole, e di assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Articolo 3

L'Ente - nel quadro della programmazione regionale e dei piani zonali e, in mancanza, delle direttive stabilite alla Regione - svolge le funzioni dirette a raggiungere e finalità di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, assicurando la partecipazione delle categorie agricole ai vari livelli territoriali e settoriali.

Pertanto, all'Ente è affidato l'esercizio dei seguenti compiti:

-) partecipare all'elaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione, nonché del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle Comunità Montane;
-) elaborare e gestire, su richiesta della Regione e con preferenza per le zone interessate dai grandi progetti di opere infrastrutturali la cui valorizzazione esige il contestuale avvio di vasti programmi di ammodernamento aziendale, i piani zonali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione agricola, assicurando oltre alla piena partecipazione delle categorie agricole interessate, quella altresì dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Province e degli altri organi elettivi della programmazione;
-) elaborare ed eseguire su richiesta dei produttori agricoli preferibilmente associati, nell'ambito dei piani zonali e settoriali approvati dalla Regione, progetti esecutivi di interventi per l'attuazione di piani di ammodernamento aziendale, fornendo altresì agli imprenditori interessati ogni opportuna assistenza;
-) svolgere le funzioni di organismo fondiario e collaborare con la Regione per l'attuazione delle direttive comunitarie di cui alle leggi n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976;
-) eseguire gli interventi riservati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni agli Enti di sviluppo agricolo;
-) esercitare le funzioni previste dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
-) svolgere le funzioni previste dalla legge regionale numero 17 del 2 marzo 1974, relativa alle terre abbandonate e formulare, di intesa con le Cooperative richiedenti ed assegnatarie di dette terre, piani pluriennali per il loro utilizzo che assumono valore impegnativo;

-)} promuovere lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo e potenziare l'organizzazione cooperativa e consortile ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, realizzando opportune integrazioni con aziende preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari;
-) prestare ai produttori agricoli consulenza tecnica e amministrativa ai fini della costituzione di cooperative o di altre forme associative ed assicurare la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione delle medesime;
-) prestare assistenza economica e finanziaria in favore di produttori agricoli associati, con preferenza ai consorzi di cooperative e alle società miste cui l'Ente stesso partecipa anche mediante la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
- a) realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per non oltre cinque anni;
- a) eseguire, su richiesta della Regione, previo esame da parte del Consiglio di Amministrazione, interventi diretti al superamento di gravi difficoltà o di dissesto da parte di cooperative e di altri organismi associativi, assumendo eventualmente anche la gestione e di impianti e di servizi di interesse comune, per non più di cinque anni;)
- o) promuovere ed attuare iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e dimostrative e il ricorso a forme associative nelle quali l'Ente può assumere quote di partecipazione;
- p) eseguire gli interventi a favore della zootecnia riservati all'Ente dalla legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1975;

-) realizzare iniziative promozionali di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri;
-) promuovere, favorire e partecipare ad iniziative nei settori dell'acquicoltura e dell'agriturismo.

Articolo 4

I piani agricoli di zona, elaborati a norma del precedente articolo, punto b), ricevuto il benestare dal Consiglio regionale, sono trasmessi agli Enti locali competenti per l'approvazione e l'eventuale adeguamento dei loro strumenti urbanistici alle previsioni e ai limiti previsti dal piano che devono ritenersi vincolanti. Trascorsi 90 giorni dalla trasmissione del piano di zona agli Enti locali, anche in mancanza della formale approvazione da parte dei Consigli competenti, il piano si intende approvato in via definitiva.

L'E.R.S.A.P. presta, altresì, la propria opera per l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi agricoli zonali facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle Comunità Montane o ad altri Organismi comprensoriali.

Articolo 5

a Regione può avvalersi dei servizi dell'Ente per lo svolgimento di altri compiti e di attività istruttorie nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e i altri Enti pubblici, con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a rimborso e all'Ente le spese sostenute.

a misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate e dalla Giunta regionale.

Articolo 6

La Regione attribuisce all'Ente per la sua istituzione un fondo di dotazione e stanziata nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, contributi sulle spese di funzionamento, di personale e sulle spese di natura operativa concernenti l'esercizio dei compiti affidatigli.

Le spese per la realizzazione di opere e di impianti e l'attuazione da parte dell'Ente di specifici interventi connessi ai compiti predetti si farà fronte utilizzando anche gli stanziamenti dei diversi capitoli del bilancio regionale.

Il versamento dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dei compiti e degli interventi affidati all'Ente verrà effettuato in relazione allo sviluppo delle attività sulla base di certificati da emettersi dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere una anticipazione fino alla metà delle spese previste e ritenute congrue determinando - per le spese di investimento - le modalità per il graduale recupero della medesima.

La Giunta regionale, può, altresì, disporre che la prima anticipazione sia seguita da altre - in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e di sviluppo delle attività - fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa.

Articolo 7

I consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono considerati imprese agricole e, come tali, sono ammessi a beneficiare dell'assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione.

Sono, altresì, considerate imprese agricole a tutti gli effetti le gestioni dirette di impianti cooperativi da parte dell'Ente.

Articolo 8

Le fidejussioni concesse dall'Ente ai sensi dell'articolo 3, lettera 1), sono garantite dalla Regione nei limiti dello stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo secondo criteri di priorità concordati con la Regione nell'ambito del programma annuale di attività.

Articolo 9

Per facilitare la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della Sezione Orientamento del FEOGA, l'Ente di sviluppo è autorizzato a contrarre mutui con oneri di ammortamento a carico della Regione.

Detti progetti devono riguardare preferibilmente opere pubbliche o di interesse collettivo.

L'Ente è altresì autorizzato a contrarre mutui, con oneri di ammortamento a carico della Regione, per la totale copertura finanziaria di eventuali maggiori oneri, rispetto agli importi approvati dalla CEE e dallo Stato Italiano, che si dovessero verificare nel corso della realizzazione dei progetti in questione.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1977 è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa recante la denominazione "Finanziamento all'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'ammortamento dei mutui da esso contratti, per la realizzazione di piani FEOGA" il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, graverà sui proventi derivanti dalla Regione dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 10

L'Ente nell'eseguire - su richiesta degli interessati o della Regione qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali - impianti cooperativi e opere di interesse collettivo, ha titolo al riconoscimento dei maggiori oneri cui va incontro, da determinarsi sulla base delle procedure e delle norme in vigore per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

La Regione effettuerà, quindi, il finanziamento delle predette opere, in contributi e mutui, sulla base dell'originario decreto di concessione e delle varianti allo stesso apportate a seguito del riconoscimento dei maggiori oneri sopportati.

Articolo 11

Per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, l'Ente può anticipare le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, previa concessione del contributo regionale; il suo credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n.454.

Articolo 12

I fondi a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, numero 841 successivamente riscattati ai sensi dell'articolo 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all'Ente regionale di sviluppo agricolo in via prioritaria, oppure a coltivatori diretti confinanti o ad altri coltivatori della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni,

L'alienante deve comunicare all'Ente e ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonché il prezzo di vendita stabilito secondo le norme previste dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Il diritto di prelazione da parte dell'Ente o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall'Ente il quale in caso di più richiedenti opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

Articolo 13

sono organi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Comitato esecutivo;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente dell'Ente;
- b) da 12 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali di cui 9 rappresentanti dei produttori e 3 dei lavoratori agricoli scelti fra le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e in proporzione della effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;
- c) da un rappresentante del personale dell'Ente, designato dall'Assemblea del personale medesimo;
- d) da 13 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 2/3, tra tecnici agricoli, dirigenti o amministratori di cooperative, docenti di discipline giuridiche, economiche e tecniche e persone di qualificata esperienza amministrativa e direzionale in Enti ed Organismi pubblici o privati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei comma precedenti.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente provvedendo, tra l'altro, a deliberare in merito:

- a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
- b) alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso d'esercizio;
- c) alla formulazione di un programma quinquennale di attività;
- d) al programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'Ente, nonché alla relazione annuale in uno col conto consuntivo;
- e) alle proposte di modifica del regolamento di amministrazione e contabilità;
- f) alle proposte di modifica del regolamento organico del personale;
- g) agli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- h) all'accensione e alla cancellazione di ipoteche;
- i) alla costituzione di società e di altre forme associate e alla partecipazione ad esse;
- l) alle domande di concessione di acqua;
- m) alle accettazioni di eredità di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;
- n) agli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 30 milioni di lire;
- o) alla nomina, nella sua prima riunione, di due vice Presidenti e del Comitato esecutivo fra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- p) alla nomina del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica.

Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro.

Articolo 16

Il Presidente dell'E.R.S.A.P. è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberato la nomina e può essere confermato per una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne attua le decisioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovrintende alla gestione dell'Ente stesso.

Il Presidente può anche adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta, purchè esse non comportano obblighi di spesa superiore ai 30 milioni di lire.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due vice Presidenti a turno.

Articolo 17

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da due altri consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Esso ha competenza nell'ambito delle materie delegategli dal Consiglio di Amministrazione; adotta, inoltre, in caso di comprovata urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione del provvedimento.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti nominati dalla Giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del Tesoro e da un membro effettivo designato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i Revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina regionale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti e durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

Articolo 19

1 Collegio dei Revisori dei Conti:

-) esamina i bilanci e predispose le relazioni che li accompagnano;
-) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
-) trasmette, almeno ogni sei mesi alla Giunta regionale tramite l'Assessore Regionale all'Agricoltura una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
-) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

1 Presidente del Collegio o un suo delegato assiste al e sedute del Comitato esecutivo.

Articolo 20

All'Ente è preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Il Direttore Generale sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli Organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con voto consultivo e funzioni di Segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spesa.

Articolo 21

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente:

- 1) i Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali e comunali, gli Amministratori dei Consorzi di bonifica e i Consiglieri di altri enti regionali ed interregionali e tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità con la carica di Consigliere regionale;
- 2) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Ente per contratti di opere o di somministrazione;
- 3) coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 14 lettera c), della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti, sovvenzionate dall'Ente stesso nonché gli amministratori di tali organismi o aziende dipendenti.

Articolo 22

Le cause di inleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 23

Le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rim
borsi spese al Presidente, ai vice Presidenti, ai mem
bri del Comitato Esecutivo, ai Consiglieri di Ammini-
strazione e ai Sindaci Revisori dei Conti, sono deli-
berate dal Consiglio regionale.

Articolo 24

a vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della Giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'Assessore Regionale all'Agricoltura.

L'Assessore all'Agricoltura può disporre in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa, nonché l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Permanente competente, in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio o quando questo violi norme di legge statali e regionali, di regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al Consiglio disciolto.

Articolo 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione eccettuate quelle concernenti l'esecuzione di iniziative previste nelle proposte annuali già approvate dalla Giunta regionale, debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni, per il tramite dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, alla Giunta Regionale e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data del ricevimento.

L'esecutività della deliberazione è sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e può essere riproposta dall'Ente con le procedure di cui al comma precedente. In tal caso, il provvedimento diventa esecutivo se entro il termine di venti giorni la Giunta regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale, il regolamento interno, i bilanci e le relative variazioni, i programmi di attività, la relazione annuale e il conto consuntivo sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione per l'espletamento dei comitati istituzionali previsti dalla presente legge propone alla Regione, entro quattro mesi dalla nomina degli Organi statutari dell'Ente, uno schema di riordino dei servizi dell'E.R.S.A.P. corredata da una pianta organica del personale a impiegare per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e da una pianta organica del personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di cui all'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386 con la precisazione della consistenza del personale risultante eventualmente in soprannumero a destinare diversamente ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge numero 386/76.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente viene regolato con successiva legge regionale. Tale trattamento sarà comunque parificato a quello dei dipendenti regionali e di cui alla legge n. 18 del 25 marzo 1974, successive modificazioni.

Le more di tale nuova disciplina, che avrà effetto dall'1 gennaio 1977, nei confronti del suddetto personale già tutto appartenente ai ruoli del cessato Ente di sviluppo in Puglia e Lucania continua ad essere praticato, in via provvisoria, il trattamento giuridico in atto vigente per il personale medesimo e il trattamento economico previsto dal D.P.R. n. 411 del 26 maggio 1976 in applicazione della legge del 30 marzo 1975, n. 70.

Con il provvedimento di inquadramento in organico o di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo si procederà alla liquidazione e corresponsione delle indennità maturate per il precedente servizio, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dal personale sulla base delle anzianità e di qualifica e di servizio progressive.

Articolo 27

Per sopperire ad esigenze immediate di servizio degli Uffici regionali, la Giunta regionale, entro il termine di giorni trenta dalla data di approvazione dello schema di riordino dei servizi e della relativa pianta organica di cui al precedente articolo 26, con il consenso del Presidente dell'Ente e su domanda degli interessati, può deliberare il passaggio nei ruoli regionali di personale dell'Ente medesimo, nel limite massimo del 50% dei posti vacanti nei vari livelli dei ruoli regionali.

Al personale che verrà inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del comma precedente saranno applicate le norme della legge n. 18/74 nonchè le disposizioni transitorie in essa contenute.

Articolo 28

Al fine di assicurare il migliore funzionamento degli uffici e per consentire al personale dei ruoli regionali e dei ruoli dell'Ente l'acquisizione di esperienze complete di lavoro la Giunta regionale, smentito il Presidente dell'Ente e le organizzazioni sindacali interne, con il consenso degli interessati, può operare distacchi di personale dall'Ente alla Regione e viceversa.

Articolo 29

I beni assegnati con atti commissariali alla gestione regionale a seguito della ripartizione dei beni dell'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono trasferiti in proprietà all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

Articolo 30

L'Ente ha un proprio patrimonio e un bilancio proprio.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dai beni di cui all'articolo precedente, nonché dal Fondo di dotazione previsto dalla presente legge.

Possano concorrere all'incremento del patrimonio le donazioni di beni patrimoniali che saranno effettuate in favore dell'Ente da parte di privati o Enti pubblici.

Articolo 31

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede:

- a) con il Fondo di dotazione iniziale;
- b) con contributi stanziati annualmente dalla Regione;
- c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività previste da leggi regionali e statali;
- d) con i proventi riscossi per servizi e attività;
- e) con le rendite patrimoniali;
- f) con le entrate derivanti dall'alienazione di beni;
- g) con eventuali liberalità disposte da Enti pubblici e da privati.

Articolo 32

Per le gestioni speciali previste dall'articolo 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell'E.R.S.A.-P.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'Ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Articolo 33

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approvato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso.

I bilanci, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, vanno inviati, entro 30 giorni all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione alla Giunta regionale tramite l'Assessore all'Agricoltura.

Articolo 34

Per l'attribuzione all'Ente del Fondo di dotazione sarà istituito nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 apposito capitolo recante la denominazione "Fondo di dotazione da attribuire all'E.R.S.A.P.".

Per la concessione di contributi all'Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, saranno istituiti nel bilancio di previsione della spesa appositi capitoli recanti le seguenti denominazioni:

- Cap. "Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese di funzionamento".
- Cap. "Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese per il personale".
- Cap. "Contributi all'E.R.S.A.P. sulle spese correnti di natura operativa".

Articolo 35

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte in tutto o in parte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia dal riparto delle somme stanziare dall'articolo 18 della legge n. 386 del 30 aprile 1976, e successivamente con altri fondi assegnati alla Regione.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie anticipazioni per far fronte alle spese di funzionamento dell'Ente anche prima della assegnazione dei fondi di cui sopra.

Articolo 36

L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia curerà la definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi con l'attività svolta dall'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania che non sia stato possibile attribuire ad una delle due gestioni regionali previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, numero 386.

Eventuali oneri e benefici derivanti da tale definizione saranno ripartiti e attribuiti d'intesa tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata.

Articolo 37

I fondi rivenienti dalla ripartizione dei beni e delle attività dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, numero 386, sono destinati in via prioritaria, alla ristrutturazione degli impianti e all'allestimento delle gestioni delle cooperative promosse o assistite dallo stesso Ente nel periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 38

no alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario.

tro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale insedierà il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.P.

Articolo 39

r quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30/4/1976, n. 386.